

**DELIBERA N. 136/12/CSP**  
**ARCHIVIAZIONE**  
**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV1 SPA (EMITTENTE TELEVISIVA**  
**LOCALE TV1 )**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A)**  
**DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO**  
**DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA**  
**538/01/CSP**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali*

*relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;*

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTO l'atto CONT n. 45/2011, notificato il 30 dicembre 2011, alla società TV1 SPA, con sede legale a Montevarchi (AR), in via Aretina 534/1, esercente l'emittente televisiva locale *TVI*, con cui il Corecom Toscana ha contestato l'inserimento di pubblicità non segnalata nel programma *Romagna Mia Mediterranea*, il giorno 10 settembre 2010 alle ore 9.11, consistente in diverse brevi inquadrature, per più volte, del logo Costa durante le riprese effettuate a bordo della nave Costa Pacifica, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTE la richiesta di accesso agli atti del fascicolo in data 26 gennaio 2012, effettuata il 2 febbraio 2012 e le memorie giustificative pervenute il 16 febbraio 2012, nelle quali la società ha dichiarato che le immagini ed i riferimenti alla Costa crociera all'interno del programma *Romagna Mia Mediterranea*, trasmesso il 10 settembre 2010, devono ricondursi ad una sponsorizzazione, rendendo così errata la qualificazione giuridica della contestazione;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 3 maggio 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per il programma in cui è stata riscontrata la violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 36 bis, comma 1 *<Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali;*

*sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte>; e che all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP < La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...> che all'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP < Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita> ;*

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni pervenute dalla società TV1 SPA, esercente l'emittente televisiva TV1, in quanto, il programma, per le modalità di confezionamento, non risulta essere un programma sponsorizzato ai sensi dell'art. 39 del dlgs 177/05, in quanto la sponsorizzazione non risulta espressamente dichiarata all'inizio e/o alla fine del programma e con la comparsa del logo;

RITENUTO altresì di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana per la comminazione della sanzione amministrativa, relativa all'inserimento di pubblicità non segnalata nel programma oggetto di contestazione, in quanto, anche se parte del programma è registrato all'interno della nave da crociera, con inevitabile inquadratura della scritta "Costa" o del logo posti in alcune zone sulle pareti della nave stessa, la natura culturale/intrattenitiva del programma è preminente su quella promozionale e la visione della scritta Costa e del relativo logo, anche se riconoscibili, non è associata a inviti all'acquisto. La parte iniziale del programma è stata realizzata con la ripresa di esibizioni di brani musicali di diverse orchestre, dal vivo e in contemporanea, sui diversi palchi, acusticamente idonei ed attrezzati, presenti sulla nave Costa Pacifica. L'annunciatrice, in apertura di programma, ringrazia una agenzia di viaggi locale che ha permesso l'accesso a bordo della nave. In diversi istanti, e per pochissimi secondi, l'iniziale o parte della scritta Costa, compare nel programma, ma non c'è insistenza o volontarietà nella ripresa delle sequenze contenenti il logo, e non vengono pubblicizzati i servizi offerti dalla Costa crociere e la ripresa si concentra sull'esecuzione musicale del musicista sul proprio strumento; pertanto sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, non si ritiene sussistente nel caso di specie la violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**DELIBERA**

L'archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società TV1 SPA, con sede legale a Montevarchi (AR), in via Aretina 534/1, esercente l'emittente televisiva locale *TV1*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 14 maggio 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola